

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DEI LOCALI SCOLASTICI

(Allegato E)



Aggiornato e adottato dal Consiglio d'Istituto

Del 2/11/2023

Delibera n° 109

Art.1 –Finalità e ambito di applicazione

1. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'Istituto forniti dall'Ente Locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'art. 3, comma 2, lettera c del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'Istituto e con i compiti educativi e formativi.
2. Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde a tutti gli effetti di legge delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'Ente proprietario delle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo

Art.2 – Principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi dall'istituzione scolastica in uso temporaneo e precario, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti:

1. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità le funzioni della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
2. i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall'orario del servizio scolastico.

Art.3 – Criteri di Assegnazione

I locali scolastici sono prioritariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sportiva, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione a:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, anche da parte di Associazioni che propongono attività inerenti il PTOF;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quello reso gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quella del volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso;
- al gradimento riscosso dalle iniziative precedenti o dalle manifestazioni di interesse pervenute per quelle proposte.

Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; questi ultimi non dovranno interferire con le attività didattiche stesse.

Nel caso in cui è l'Ente Comunale che, in base al proprio regolamento concede, in accordo con la scuola in merito agli orari, il locale palestra, se ne assume la totale responsabilità civile e/o penale per situazioni che

esulano la scuola da ogni responsabilità. L'ente proprietario osserverà e farà osservare il Regolamento dell'Istituzione Scolastica.

Art.4- Doveri del Concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il Concessionario deve assumere, nei confronti dell'Istituzione scolastica, i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del Responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali, quale referente per l'Istituzione Scolastica;
- garantire che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e non ha precedenti penali passati e/o correnti;
- osservare, incondizionatamente, l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastica da parte del Comune o della stessa Istituzione scolastica;
- lasciare i locali, solo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- le Associazioni concorderanno con il Comune di Catanzaro l'eventuale canone relativo ai consumi delle utenze sostenute dallo stesso.

Art.5-Responsabilità del Concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica e il Comune devono, in ogni caso, ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno, pertanto, presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nelle ore in cui non è prevista alcuna attività didattica.

Art.6 – Usi incompatibili

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, se non indirizzati esclusivamente agli alunni, salvo attività inerenti al POTF e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Non potranno essere concessi i locali scolastici:

- a) a soggetti che perseguono fini di lucro o espletano attività con ambito di interesse privato;
- b) a partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta;
- c) a privati, a eccezione di persone con comprovata professionalità che propongono alla scuola iniziative di promozione culturale ed educativa finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate al piano di offerta formativa della scuola;

d) ad associazioni riconducibili al personale che nell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta preste servizio nell'I.C. "Pascoli Aldisio", in applicazione della normativa vigente (art. 5,6 DPR n. 62 del 16 Aprile 2013, regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, art. 54 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165).

Art.7 – Divieti particolari

I locali non potranno essere dati in concessione temporanea se non in conformità con la propria destinazione d'uso. Nei locali è vietato fumare ed è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

-è vietata al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

-è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessioni, attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

-qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

-l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

-i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e, comunque, in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Il concessionario rispetterà e farà rispettare il presente Regolamento.

Art.8 – Procedura per la concessione

La richiesta di concessione dei locali scolastici (rivolta sia al Dirigente Scolastico sia all'Ente Locale) deve essere inviata per iscritto all'Istituzione Scolastica con congruo anticipo.

La richiesta dovrà contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- il preciso scopo della richiesta ed eventuale progetto;
- le generalità della persona responsabile;
- la specifica del locale richiesto e il plesso in cui lo stesso è ubicato.

Il richiedente dovrà, inoltre dichiarare:

- di essere a conoscenza del piano dei rischi della scuola e del codice di comportamento di quel locale.

La richiesta dovrà contenere la dichiarazione con la quale si garantiscono la pulizia dei locali e la sorveglianza degli stessi durante lo svolgimento delle attività.

Solo se necessario dovrà essere specificata la quota di utilizzo.

Art.9 – Convenzione di utilizzo dei beni e/o dei locali scolastici da parte di soggetti terzi.

La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, e non può essere limitativa delle attività didattiche;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
- c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio, della responsabilità in ordine alle attività e alla destinazione d'uso dell'edificio;
- e) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- f) precisare che il concessionario non può subconcedere la concessione;
- g) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia;
- h) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi della L.81/2008 e del piano di prevenzione della scuola.

L'eventuale corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito dal Consiglio di Istituto per le concessioni di durata annuale, nel rispetto dei criteri di equità e congruità dei costi proposti all'utenza per l'attività svolta; per le concessioni di breve durata, in via discrezionale, dal Dirigente. Il corrispettivo, comunque, non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perchè tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'utilizzo programmato non si svolga, il corrispettivo versato resta acquisito dall'Istituzione scolastica.

Art.10 – Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli per esperienze pregresse nell'Istituto e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'Ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale concessione può avvenire esclusivamente nelle fasce orarie in cui non si richiedono prestazioni di lavoro straordinario al personale (di pulizia, spostamenti suppellettili, attrezzi).

Art.11 – Concessione Sala teatro "Plesso Aldisio".

Fino a quando la sala teatro sita nel plesso Aldisio non verrà adeguata alle disposizioni della normativa vigente per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, si dovranno applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministero Interno 26/08/1992 (non può contenere più di 100 persone).

Tale spazio potrà essere utilizzato per manifestazioni scolastiche o attività di particolare rilievo culturale, con le modalità previste dell'art.7 del presente Regolamento.

Art.12 – Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo
- Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'Ente locale proprietario dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica o mancato rispetto del presente Regolamento.